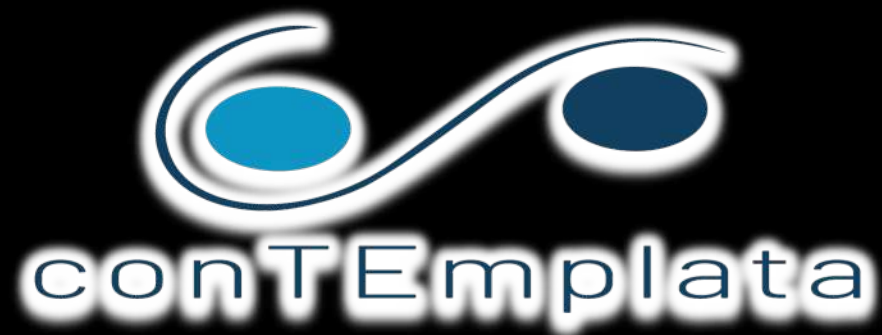




FONDI ESG: LO STATUS QUO



A cura di

Fabrizio Crespi, Università di Cagliari e Università Cattolica

fabrizio.crespi@unicatt.it

www.linkedin.com/in/fabrizio-crespi-26476b175

www.contemplata.it

<https://www.youtube.com/channel/UCIKNIIsanAMKdUD3gMT020w>

<https://www.facebook.com/contemplata.it>



AGENDA

La regolamentazione

I dati

Conclusioni

LA REGOLAMENTAZIONE

Strategie di investimento e fondi sostenibili

Esclusione

Fondi ESG screened, Fondi etici, fondi SRI, sharia funds

Integrazione

Fondi ESG, Fondi Sostenibili, Fondi ESG leaders

Impatto

Fondi ad impatto, fondi tematici, green bond fund, social bond fund

Nell'ambito della SFDR, l'intero universo dei fondi europei viene classificato dai loro gestori in una delle tre categorie, articolo 6, 8 o 9. La nomenclatura deriva dal testo normativo e tutti i fondi saranno tenuti a fornire alcune informazioni ESG, come da articolo 6, mentre i fondi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 saranno tenuti a fornire informazioni ESG più dettagliate agli investitori



Rimarranno dei fondi ex art. 6?
Al momento sì

Cosa dice la SFDR?

Articolo 3

Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

1. I **partecipanti ai mercati finanziari** pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.
2. I **consulenti finanziari** pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle loro consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni.

Articolo 4

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

1. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:
 - a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia di attività in cui sono impegnati;
 - b) ove non prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Applica o spiega

Cosa dice la SFDR?

Articolo 6

Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

1.I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell'informativa precontrattuale:

- a) in che modo i **rischi di sostenibilità** sono **integrati** nelle loro **decisioni di investimento**; e
- b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.

Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

2.I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell'informativa precontrattuale:

- a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e
- b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.

Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.

Cosa dice la SFDR?

Articolo 8

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell'informativa precontrattuale

1. Se un prodotto finanziario **promuove**, tra le altre caratteristiche, **caratteristiche ambientali o sociali**, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di **buona governance**, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono quanto segue:
 - a) informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;
 - b) qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche.
2. Nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di **norme tecniche di regolamentazione** per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

Cosa dice la SFDR?

Articolo 9

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali

1. Se un prodotto finanziario **ha come obiettivo investimenti sostenibili** ed è stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, sono accompagnate:

- a) da informazioni che indicano in che modo l'indice designato è in linea con detto obiettivo;
- b) da una spiegazione che indica perché e in che modo l'indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato.

2. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili **e non è stato designato alcun indice** come indice di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo.

3. Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, includono l'obiettivo di un'esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), le informazioni di cui all'articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi.

4. Nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per gli indici di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

5. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto progetti di **norme tecniche di regolamentazione** per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.